

- (7) L'inchiesta ha messo in luce che il prodotto in esame veniva importato anche dichiarandolo ai codici NC ex 6815 10 10, ex 6902 10 00 ed ex 6903 90 90 (ex 6903 90 20 prima del 1° gennaio 2004) durante il PI. Tuttavia, i codici della NC di cui al capitolo 69 (prodotti ceramici) devono essere utilizzati unicamente per i prodotti cotti e non per il prodotto in esame, che è un prodotto non cotto. Non solo, ma il codice NC 6815 10 10 comprende prodotti la cui caratteristica essenziale è la presenza di carbonio, mentre il prodotto in esame è caratterizzato essenzialmente dal suo contenuto di ossido di magnesio (MgO). Pertanto, qualora vengano effettuate utilizzando detti codici NC, le importazioni del prodotto in esame devono essere considerate inaccettabili. Per evitare errori di classificazione in futuro e assicurare un uso corretto dei codici NC, si è provveduto ad avvertire le autorità doganali mediante uno speciale formulario d'informazione sul rischio.
- (8) Una parte interessata ha affermato che nell'avviso di apertura erano menzionati soltanto i codici NC 6815 91 00 e 6815 99 10 e che, pertanto, l'inchiesta non poteva essere estesa ai prodotti importati sotto gli altri codici. Va osservato però che i codici NC indicati nell'avviso di apertura sono forniti unicamente a titolo d'informazione e non sono vincolanti, mentre è vincolante la descrizione del prodotto, soprattutto le caratteristiche chimiche e fisiche, ed è tale descrizione ad essere pertinente per delimitare la portata dell'inchiesta. Pertanto, l'inchiesta deve riguardare tutti i tipi di mattoni di magnesia che presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sostanzialmente la medesima applicazione, a prescindere dalla loro classificazione doganale. La portata dell'inchiesta, quindi, non è stata estesa. L'inchiesta ha chiarito che le importazioni del prodotto in esame devono essere legalmente effettuate dichiarandolo ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90. Se, tuttavia, si è accertato che il prodotto in esame era stato erroneamente dichiarato ad un diverso codice NC rispetto ai tre appena menzionati, l'inchiesta ha riguardato anche il prodotto così dichiarato.
- (9) In mancanza di altre osservazioni sulla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, si conclude pertanto che il prodotto in esame è definito nel modo seguente: mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l'80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della RPC, dichiarato di norma ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90. Si confermano inoltre le conclusioni di cui ai considerando da 13 a 16 del regolamento provvisorio.

C. DUMPING

1. Metodo generale

- (10) Il metodo generale utilizzato per stabilire se le importazioni nella Comunità del prodotto in esame siano oggetto di pratiche di dumping viene descritto nel regolamento provvisorio. Si conferma il metodo generale quale

viene illustrato, in particolare, ai considerando 35, 45 e 61 del regolamento provvisorio.

2. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (11) Come viene spiegato al considerando 28 del regolamento provvisorio, un produttore esportatore non era stato in grado di dimostrare con prove certe di aver sottoposto le proprie attività a valutazione indipendente né di averle registrate al valore di mercato reale. Non aveva potuto dimostrare neppure che tutti i costi erano stati contabilizzati al valore di mercato. Dopo l'adozione del regolamento provvisorio, il produttore esportatore in questione ha ribadito le affermazioni di cui sopra. Benché avesse già superato la proroga del termine per la presentazione, il produttore ha dichiarato di aver fornito nuovi elementi di prova in merito alla valutazione delle sue attività, tali da giustificare che venisse riesaminato il rifiuto della sua domanda di TEM.
- (12) Va sottolineato che il produttore esportatore non ha presentato i documenti necessari entro il termine stabilito, il che sarebbe già sufficiente per respingere le sue richieste. In ogni caso, dall'esame della documentazione ricevuta dalla Commissione emerge che la società non ha presentato nuovi elementi di prova in grado di corroborare tali richieste. Pertanto, anche qualora tale documentazione potesse essere presa in considerazione, non servirebbe a modificare le conclusioni del regolamento provvisorio. Viene quindi confermata la decisione di non concedere il TEM a questo produttore esportatore.
- (13) Analogamente, altri due produttori esportatori la cui domanda volta a ottenere il TEM era stata respinta hanno ribadito le obiezioni avanzate nella fase provvisoria dell'inchiesta, senza tuttavia presentare nuovi elementi di prova che giustificassero una modifica della decisione presa in quella fase.
- (14) In mancanza di altre osservazioni, si confermano le conclusioni relative al TEM di cui ai considerando da 17 a 28 del regolamento provvisorio.

3. Trattamento individuale

- (15) Le società cui non è stato accordato il trattamento individuale non hanno fornito nuovi elementi di prova che dimostrassero che tale trattamento dovesse essere loro accordato in questa fase dell'inchiesta. Di conseguenza, e in mancanza di altre osservazioni relative al trattamento individuale, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 29 a 34 del regolamento provvisorio.